

2023/24 LND Frosinone CU 51 - 1



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181

Indirizzo Internet: lazio.Ind.it - E-mail: dplnd.frosinone@Ind.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/05/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO AIA
06/41217705

INDICE

Risultati gare

Pag. 2 Giudice Sportivo

Pag. 2

RISULTATI GARE

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GIRONE A

DATA GIORNATA

11/05/24 15/R BELMONTE CASTELLO

VIS ALATRI

V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Iginò DE CESARIS, nella seduta del 13/5/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GARE DEL 4/ 5/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara: VIS ALATRI - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.ROCCASECCA T.SAN TOMMASO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: VIS ALATRI - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

La società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO in data 12.05.2024 ha fatto pervenire ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe lamentando che ad essa avrebbe preso parte, nelle file della società VIS ALATRI, il calciatore DEL VESCOVO Gabriele (Matricola 2631968) in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara con decisione pubblicata del C.U. LND n. 48 del 02.05.2024 Delegazione Provinciale di Frosinone.

Il ricorso proposto dalla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO è inammissibile per mancato rispetto dei termini procedurali di cui al Comunicato Ufficiale n. 156/A Figc, pubblicato in C.U. LND n. 32 del 08.02.2024 Delegazione Provinciale di Frosinone.

Trattandosi di gara il cui risultato è stato già omologato, non si ritiene che possano essere attivati i poteri esercitabili d'ufficio dal Giudice Sportivo (in tal senso Decisione n. 5/2014 della Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni) Tanto premesso, SI DECIDE di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO.

Si dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

GARE DEL 11/ 5/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara: BELMONTE CASTELLO - VIS ALATRI

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.BELMONTE CASTELLO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: BELMONTE CASTELLO - VIS ALATRI

La società BELMONTE CASTELLO, previo rituale preannuncio, ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe lamentando che ad essa avrebbe preso parte, nelle file della società VIS ALATRI, il calciatore DEL VESCOVO Gabriele (Matricola 2631968) in posizione irregolare in quanto - dopo essere stato squalificato per una gara con decisione pubblicata del C.U. n. 48 LND del 02.05.2024 Delegazione Provinciale di Frosinone - non aveva scontato la squalifica nella prima partita dello stesso campionato successiva alla pubblicazione del detto Comunicato (gara ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - VIS ALATRI del 04.05.2024).

Il ricorso proposto dalla società BELMONTE CASTELLO è fondato e meritevole di accoglimento.

Dagli atti ufficiali risulta che la società VIS ALATRI ha effettivamente fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore DEL VESCOVO Gabriele (Matricola 2631968) in posizione irregolare poiché in corso di squalifica.

In particolare:

- il calciatore DEL VESCOVO Gabriele è stato squalificato per una gara con decisione pubblicata nel C.U. n. 48 LND del 02.05.2024 Delegazione Provinciale di Frosinone;

- il calciatore non ha, tuttavia, scontato la detta squalifica ai sensi dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva avendo partecipato alla prima partita successiva alla pubblicazione del C.U. n.48 del 02.05.2024 (gara ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - VIS ALATRI del 04.05.2024);

- l'omessa esecuzione della squalifica ha comportato il permanere della irregolare posizione del calciatore anche nella gara in epigrafe, prima partita in calendario successiva a quella tra ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e VIS ALATRI del 04.05.2024.

Tanto premesso, visto l'art. 21 e l'art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva

SI DECIDE

- di infliggere alla società VIS ALATRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 50,00;

- di squalificare il calciatore DEL VESCOVO Gabriele (Vis Alatri) per ulteriore n. 1 (una) gara effettiva.

Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non va addebitato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA EURO 50,00

BELMONTE CASTELLO

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio del Direttore di Gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ABRUZZESE PAOLO (BELMONTE CASTELLO)

Espulso per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASCARELLA GIANLUCA (BELMONTE CASTELLO)

DUMITRASCU ALEXANDRU (VIS ALATRI)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANCINI LUCA (BELMONTE CASTELLO)

DELL OMO LORENZO (VIS ALATRI)

Publicato in Frosinone il 14 Maggio 2024

IL SEGRETARIO
Massimiliano Savoi

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI